

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2002

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio

(2003/32/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle disastrose inondazioni verificatesi nell'agosto e nel settembre 2002 in alcuni Stati membri e paesi candidati la cui adesione all'Unione europea è attualmente in fase di negoziazione, l'Unione europea ha deciso di creare un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per far fronte alle catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene una disposizione specifica in base a cui il Fondo può essere mobilitato retroattivamente per catastrofi verificatesi a partire dall'agosto di quest'anno.

- (4) I paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione la loro stima dei danni provocati dalle inondazioni dell'agosto e del settembre 2002,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 728 milioni di EUR in stanziamenti di impegno.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.